

TAR Bolzano 24/03/1999 n. 97
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

E' legittimo il provvedimento col quale la Stazione appaltante di lavori pubblici, in autotutela, procede ad una nuova valutazione delle offerte presuntivamente anomale, e ciò in quanto l'Amministrazione ha sempre il diritto dovere di rivedere un precedente provvedimento e di procedere, in sede di autotutela, all'eliminazione dell'illegittimità comunque verificatasi prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione e, quindi, di correggere e, se del caso, di rimuovere gli errori che inficierebbero la legittimità anche degli atti successivi a quello viziato, e perciò dell'intero procedimento. In sede di gara per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche la valutazione dell'anomalia delle offerte può anche seguire l'aggiudicazione provvisoria, che può eventualmente essere soggetta a revoca all'esito della verifica stessa. In sede di verifica dell'anomalia delle offerte presentate in una gara per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, l'onere della prova della serietà dell'offerta stessa è a carico dell'offerente. In tema di anomalia di un'offerta presentata in sede di licitazione privata indetta per l'appalto di un'opera pubblica, qualora non risulti una motivazione chiaramente incongrua sull'apprezzamento dell'anomalia, il giudice amministrativo non può invadere la sfera riservata all'Amministrazione, che è e rimane di merito